

gli si risponde in appello: sì, però, mica la Polizia giudiziaria va a controllare il contenuto dei documenti. Però, sinceramente, la questione non può essere così, anche perché, obiettivamente, sono intitolati "appunto", neanche "parere", "appunto", quindi non mi pare particolarmente probante.

Questione degli intraneus. E' una questione che è stata particolarmente trattata in primo grado, nella sentenza e negli appelli. Ora pacifico perché possa considerarsi il delitto di bancarotta fraudolenta è necessario che uno dei compartecipi rivesta la qualifica di intraneus, quindi di imprenditore, amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di società. Rilevano le Difese che nessuno dei compartecipi, né tanto meno l'imputato D'Ercole sarebbe stato in possesso di detta qualifica, perché? Si sostiene sostanzialmente: l'imputato D'Ercole era commissario governativo. Allora l'Art. 236 è tassativo: non parla del commissario governativo, parla di questi soggetti di cui abbiamo detto prima (imprenditore, amministratore, direttore etc.), quindi estendere la qualifica al commissario governativo si arriverebbe ad una inammissibile applicazione analogica della norma penale incriminatrice. Peraltro, si dice, il commissario governativo potrebbe svolgere solo atti di ordinaria amministrazione e poi non opera nell'interesse della società, ma per un interesse pubblico-metasocietario. Ora, la tesi è assolutamente infondata, non occorre